



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Coordinamento Fiscale e I.V.A.

Padova, 23 settembre 2008

Prot. N. 54006
Anno 2008 Titolo VIII Cl. 5 Fasc. 18

Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
dell'Amministrazione Centrale
Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO: Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, inerenti l'attività d'impresa.

Vi informiamo che l'art. 83, commi 28-bis, ter, quater e quinquies del DL n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha introdotto novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell'IVA che delle imposte sul reddito, con decorrenza rispettivamente dal 1 settembre 2008 e dal 1 gennaio 2009.

In materia di IVA, è stato modificato l'art. 19-bis comma 1) lett. e) DPR 633/1972, eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in oggetto. Finora erano detraibili solo le spese di alloggio e vitto in occasione di convegni. Dal 1 settembre 2008 l'IVA sulle spese di alloggio e vitto è interamente detraibile, ovviamente nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che riguardano l'esercizio di attività d'impresa dell'Università.

La detrazione dell'IVA pagata sulle prestazioni in oggetto presuppone il possesso della fattura, la quale deve pertanto essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse. Anche se la detrazione dell'IVA è ammessa per le sole spese inerenti l'esercizio di attività d'impresa dell'Università, per uniformità di comportamento vi invitiamo a richiedere o far richiedere sempre la fattura.

Vi ricordiamo che ai fini della detrazione è necessario che la fattura contenga la doppia intestazione: quella dell'Università e quella del soggetto che ha beneficiato della prestazione. Ad esempio le fatture di prestazioni rese ad un proprio dipendente in missione devono essere intestate all'Università e al dipendente. Analogamente nel caso in cui l'Università anticipa le spese di alloggio e vitto del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'IVA addebitata.



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

Le modifiche introdotte dal DL 112/2008 non si applicano alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali continua a valere l'indetraibilità totale.

In materia di imposte sul reddito, l'art. 83 comma 28-quater del DL 112/2008, al contrario, introduce restrizioni alla deducibilità dei costi delle prestazioni alberghiere e di ristorazione. A tal fine modifica sia l'art. 54 comma 5 TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, sia l'art. 109 comma 5 TUIR, relativo alla determinazione del reddito d'impresa.

Limitatamente al reddito d'impresa, suddette prestazioni sono deducibili nella misura del 75%. Fanno eccezione le spese di alloggio e vitto sostenute per le missioni di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, che sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 per le trasferte in Italia e a € 258,23 per le trasferte all'estero, come previsto dall'art. 95 comma 3 TUIR.

La deduzione al 75% opera anche per le prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenute nell'anno, qualificabili come spese di rappresentanza e inerenti l'esercizio d'impresa.

Vi alleghiamo una tabella riassuntiva dei nuovi criteri di detraibilità/deducibilità riguardanti le prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Giuseppe Barbieri)

All. Tabella



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Coordinamento Fiscale e I.V.A.

Tabella 1 – Spese alberghiere e di ristorazione

Tipologia di spesa	Reddito d'impresa¹	Reddito di lavoro autonomo¹	IVA²
Spese "generiche"	Deducibili al 75%	Deducibili al 75% con il limite del 2% del fatturato	Detraibile
Spese di rappresentanza	Deducibili al 75%, secondo incidenza art. 108 TUIR	Deducibili al 75% con il limite massimo dell'1% del fatturato	Indetraibile
Spese sostenute in ambito convegnistico	Deducibili al 75%	Deducibili al 50% del 75%	Detraibile
Spese sostenute dal committente e riaddebitate in fattura dal professionista	Interamente deducibili	Interamente deducibili	Detraibile
Spese sostenute per i dipendenti e collaboratori in trasferta	Deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 se in Italia e a € 258,23 se all'estero	Deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 se in Italia e a € 258,23 se all'estero	Detraibile
1. I limiti di deduzione per le imposte sui redditi entreranno in vigore dal 1.1.2009. 2. I limiti di detrazione per l'IVA sono in vigore dal 1.9.2008.			